



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO l'articolo 4, comma 3-septies, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, in particolare, l'articolo 1, comma 18, laddove si prevede che per il rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale preposte a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, appartenenti all'Area terza o categoria corrispondente;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013, 1304/2013, 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata legge n. 147 del 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti i criteri e le modalità per l'assunzione delle citate 120 unità, ivi compresa la selezione del personale;

TENUTO CONTO che il citato personale svolge, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della suddetta legge 147 del 2013, esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei;

CONSIDERATE le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Agenzia per la coesione territoriale nelle diverse attività riconducibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi stessi;

TENUTO CONTO dell'esito delle procedure di mobilità esperite ai sensi degli articoli 34-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsto dall'articolo 1, comma 18, della citata legge n. 147 del 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2013, concernente «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Pres. Filippo Patroni Griffi»;

SU PROPOSTA del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità per l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate per rafforzare le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale preposte a funzione di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei.
2. Il presente decreto definisce, altresì, la ripartizione del personale di cui al comma 1 tra le Amministrazioni interessate.

Art. 2

(Procedure di selezione)

1. La Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, previa delega delle amministrazioni interessate, adotta apposito bando per lo svolgimento della procedura selettiva pubblica dei centoventi candidati per titoli ed esami, per i seguenti profili professionali:
 - a) specialista giuridico-economico;
 - b) specialista ingegneristico-architettonico-urbanistico;
 - c) specialista statistico-informatico.
2. La procedura selettiva pubblica è di competenza della Commissione di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 4, comma 2, e consta di una preselezione, di prove scritte e prove orali.

Art. 3

(Ripartizione del personale tra le Amministrazioni)

1. In considerazione della specificità delle competenze delle singole Amministrazioni preposte a compiti di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei, il limite massimo di unità di personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, è così ripartito:
 - n. 20 unità di categoria A-F1 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
 - n. 30 unità di area III-F1 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per lo svolgimento delle funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei attribuite all'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- n. 20 unità di area III-F1 presso l'Agenzia per la coesione territoriale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 101 del 2013;
 - n. 5 unità di area III-F1 o categoria A-F1 per ciascuna delle amministrazioni capofila dei fondi strutturali (FESR e FSE);
 - n. 5 unità di area III-F1 o categoria A-F1 per ciascuna delle Amministrazioni centrali titolari di programmi nazionali, anche nel caso esse siano titolari di più programmi.
2. Ai fini della selezione del personale di cui al comma 1, le singole Amministrazioni interessate delegano la Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni all'espletamento della procedura selettiva pubblica per l'adozione di apposito bando. Le stesse Amministrazioni dovranno indicare nell'atto di delega, sulla base delle proprie esigenze, la suddivisione delle unità tra i profili professionali di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 4

(Criteri e modalità di selezione)

1. La Commissione Interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle esigenze comunicate dalle singole Amministrazioni interessate, adotta apposito bando per lo svolgimento della procedura selettiva pubblica sulla base dei criteri e modalità definiti presente decreto.
2. Previa designazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato alle politiche per la coesione territoriale, la Commissione Interministeriale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, procede con successivi provvedimenti alla nomina di una Commissione esaminatrice per ognuno dei profili professionali indicati nell'articolo 2, comma 1.
3. Per essere ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
 - cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria,
 - godimento dei diritti politici,
 - idoneità fisica all'impiego,
 - uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria con votazione non inferiore a 105/110: laurea specialistica (LS), diploma di laurea (DL) o laurea magistrale (LM).
4. Il bando dovrà indicare altresì, per ognuno dei profili professionali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), le specifiche classi di laurea richieste, appartenenti ai titoli di studio previsti dal comma precedente, nonché le materie oggetto di esame, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle figure professionali da reclutare.
5. Ai candidati ammessi alle prove scritte, dopo lo svolgimento delle stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, saranno assegnati da parte delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 4, comma 2, punteggi aggiuntivi a seguito di valutazione dei





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

titoli presentati. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

6. Il conseguimento di dottorato di ricerca, *master* di secondo livello o diploma di specializzazione costituisce titolo valutabile. Il relativo bando fissa il punteggio aggiuntivo in relazione all'attinenza del titolo professionale con il profilo professionale per il quale si concorre. Costituisce, altresì, titolo valutabile per la procedura selettiva, l'esperienza professionale maturata in attività lavorative attinenti alla politica regionale europea.
7. I titoli valutabili saranno definiti nel bando per la procedura selettiva pubblica e, comunque, si dovrà tener conto in via prioritaria, dell'esperienza professionale acquisita dal candidato in attività connesse con le politiche di coesione.
8. Per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 2, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro.

Art. 5

(Inquadramento del personale)

1. Il personale come ripartito ai sensi dell'articolo 3 è assunto all'esito della selezione ed è inquadrato nei ruoli delle Amministrazioni di rispettiva assegnazione, anche in sovrannumero ai contingenti organici previsti dalla normativa vigente, riassorbibile con le successive vacanze, nell'area III, fascia retributiva F1.

ROMA 14 FEB. 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la coesione territoriale

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCOントRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 625

Roma, 20/2/2014

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

